



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 50/15/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS

(PROC. N. 132/DDA/MCA –<http://mp3monkey.net/>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 marzo 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/295, acquisita in data 10 marzo 2015 (prot. n. DDA/0000461), è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Warner Music Italia S.r.l., Universal Music Italia S.r.l., Sony Music Entertainment Italy S.p.A., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://mp3monkey.net/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - “Emma/Schiena”, alla pagina internet
<http://mp3monkey.net/audiod/91967282/200981376/Emma-Schiena.mp3>;
 - “Zuccherò/Chocabeck”, alla pagina internet
<http://mp3monkey.net/audiod/184924/114101084/Zuccherò-Chocabeck.mp3>;
 - “Zuccherò/Shake” alla pagina internet
<http://mp3monkey.net/audiod/522858/64962084/Zuccherò-Shake.mp3>;
 - “Zuccherò/Miserere” alla pagina internet
<http://mp3monkey.net/audiod/3073633/78866595/Zuccherò-Miserere.mp3>;
 - “Zuccherò/Rispetto” alla pagina internet
<http://mp3monkey.net/audiod/2650569/47848871/Zuccherò-Rispetto.mp3>;
 - “Jovanotti/Ora” alla pagina internet
<http://mp3monkey.net/audiod/28671763/127220856/Jovanotti-Ora.mp3>;
 - “Jovanotti/Safari” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/60991000/91106899/Lorenzo_Jovanotti-Safari.mp3;
 - “Jovanotti/Il quinto mondo” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/5129868/103526271/Jovanotti- Il_Quinto_Mondo.mp3;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Jovanotti/Capo Horn” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/-42137126/165469409/Lorenzo_Jovanotti-capo_horn.mp3;
- “Jovanotti/L'albero” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/-3284956/39835191/Jovanotti-L_Albero.mp3;
- “Vasco Rossi/Vivere o niente” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/12384569/110173023/Vasco_Rossi-Vivere_O_Niente.mp3;
- “Vasco Rossi/Il mondo che vorrei” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/1929191/43003259/Vasco_Rossi_Il_mondo_che_vorrei.mp3;
- “Vasco Rossi/Buoni o cattivi” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/136718230/110805131/Vasco_Rossi-Buoni_o_cattivi.mp3;
- “Vasco Rossi/Stupido hotel” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/4006521/49756598/Vasco_Rossi-Stupido_Hotel.mp3;
- “Vasco Rossi/Nessun pericolo per te” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/31859645/57731612/Vasco_Rossi-Nessun_Pericolo_Per_Te.mp3;
- “Vasco Rossi/Gli spari sopra” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/747435/68788321/Vasco_Rossi-Gli_Spari_Sopra.mp3;
- “Vasco Rossi/Liberi liberi” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/3620608/63836208/Vasco_Rossi-Liberi_liberi.mp3;
- “Biagio Antonacci/L'amore comporta” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/2000236207/272818614/Biagio_Antonacci-L_amore_comporta.mp3;
- “Gianna Nannini/Io e te” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/3548061/94720406/Gianna_Nannini-Io_E_Te.mp3;
- “Fedez/Penisola che non c'è” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/121255509/109582732/Fedez-Penisola_Che_Non_C_%C3%A8.mp3;
- “Bruno Mars/Grenade” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/399708/90445146/Bruno_Mars-Grenade.mp3;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Coldplay/Viva La Vida” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/7843745/84199575/Coldplay-Viva_la_Vida.mp3;
 - “Pink Floyd/Fearless” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/-7670811/61633748/Pink_Floyd-Fearless.mp3;
 - “Pink Floyd | Money” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/-7670811/61959288/Pink_Floyd-Money.mp3;
 - “Coldplay/Speed of sound” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/26265645/95818135/Coldplay-Speed_Of_Sound.mp3;
 - “Birdy/Skinny Love” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/73536659/105858078/Birdy-Skinny_Love.mp3;
 - “Birdy/Strange Birds” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/27852722/229300625/Birdy-Strange_Birds.mp3;
 - “David Guetta/Baby When The Lights Go Out” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/10448446/85043080/David_Guetta-Baby_When_The_Lights_Go_Out.mp3;
 - “Bruno Mars/Just the way you are” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/83127423/81634953/Bruno_Mars-Just_the_Way_You_Are.mp3;
 - “Eliza Doolittle/Rollerblades” alla pagina internet
http://mp3monkey.net/audiod/98260580/90511990/Eliza_Doolittle-Rollerblades.mp3
2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;
3. Il nome a dominio del sito internet oggetto dell’istanza risulta verosimilmente registrato dalla società Easydns Technologies.inc con indirizzo di posta elettronica abuse@easydns.com e support@easydns.com, il numero di telefono è +1855321, per conto di un soggetto la cui identità è celata dalla società Contact Privacy Ltd, la quale risulta avere sede a 304A-219 Dufferin St. Toronto, Ontario M6K 3J1 CANADA, il cui contatto disponibili è l’indirizzo e-mail mp3monkey.net@myprivacy.net. I servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società CloudFlare.inc, con indirizzo 665 Third Street suite 207 San Francisco, CA 94107 Stati Uniti, Telefono +188899 e e-mail abuse@cloudflare.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i server che risultano essere localizzati a Singapore;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Con comunicazione del 13 marzo 2015 (prot. n. DDA/0000486), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 132/DDA/MCA relativo all'istanza DDA/295, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo, nonché della circostanza che l'istanza fosse pervenuta da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del medesimo *Regolamento*;
5. Considerata la localizzazione all'estero dei server ospitanti il sito <http://mp3monkey.net/> oggetto dell'istanza, in pari data, 13 marzo 2015, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, con la società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e alla quale sono riconducibili i server impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Dai riscontri effettuati sul sito in questione, risulta confermata l'accessibilità alle opere oggetto dell'istanza, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16 e 72 e ss. e 80, della legge n. 633/41;
7. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 13 marzo 2015, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul sito <http://mp3monkey.net/>, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori dal territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del Decreto di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito internet <http://mp3monkey.net/>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://mp3monkey.net/>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta adeguandosi alla lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 25 marzo 2015

f.f. IL PRESIDENTE
Antonio Preto

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani